

RELAZIONE TECNICA

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, che definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, a cui è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione come segue:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3

della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Barrafranca partecipa al capitale delle seguenti società:

ATO EnnaEuno S.p.a. in liquidazione.

Denominazione: Ennauno S.p.a in liquidazione
Codice fiscale : 01058960863
Sede legale: Enna- Piazza Garibaldi, 1
Forma giuridica : Società per Azioni
Attività: Gestione rifiuti ovvero raccolta trasporto e smaltimento
Settore di attività: Codice ATECO: 721909
Data costituzione: 31/12/2002
Composizione societaria: Comune di Barrafranca - quota pari allo 6,745%

Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione

Denominazione: Sicilia Ambiente S.p.A in liquidazione
Codice fiscale : 00548140862
Sede legale: Enna- Via Roma,353
Forma giuridica : Società per Azioni
Attività: Controllo e studio dell'inquinamento atmosferico, nonché l'elaborazione, la correlazione e l'archiviazione dei dati raccolti durante le campagne di indagine. Gestione di impianti per il trattamento delle acque reflue, raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta di vetro, pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione delle aree urbane ed extra urbane.
Settore di attività: Codice ATECO: 712010
Data costituzione: 07/07/1989
Composizione societaria: quota: € 4010,00 su capitale sociale di € 1.999.001,00 pari a 0,201% (500 azioni ordinarie).

Società Consortile Rocca di Cerere a r. l.

Denominazione: Società Consortile Rocca di Cerere a r.l.
Codice fiscale : 00667240865
Sede legale: Enna- Piazza Garibaldi, 1
Forma giuridica : Società Consortile a responsabilità limitata
Attività: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia
Settore di attività: Codice ATECO: 722000
Data costituzione: 29/10/1998
Composizione societaria: Comune di Barrafranca - quota: € 1400,00, pari all'1%.

Consorzio Ennese Universitario:

Codice Fiscale: 91014320864

Sede legale: Enna - cittadella universitaria - Plesso Ingegneria

Data adesione: Deliberazione di C.C. n. 49 del 04/6/1996

composizione societaria: n. 1 quota pari ad € 4.000,00

L'adesione agli organismi di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) non sono oggetto del presente piano.

III - Piano operativo di razionalizzazione

ATO ENNAEUNO S.p.A. in liquidazione è partecipata direttamente dal Comune nella misura del 6,745% .

La Società è stata costituita il 31/12/2002 e ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O di riferimento, in conformità alla legislazione vigente.

Allo stato attuale la società ha deliberato la procedura di liquidazione e successivo scioglimento.

L'Amministrazione, in considerazione del deliberato stato di liquidazione, è tenuta a mantenere la partecipazione fino allo scioglimento del vincolo contrattuale.

Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione è partecipata direttamente dal Comune nella misura del 0,201% .

Rappresenta, pertanto, una partecipazione non qualificata. La Società è stata costituita il 07/07/1989 ed ha svolto il servizio di gestione integrata dei Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale ENNAEUNO della Provincia di Enna.

Allo stato attuale la società ha deliberato la procedura di liquidazione e successivo scioglimento.

L'Amministrazione, in considerazione del deliberato stato di liquidazione, è tenuta a mantenere la partecipazione fino allo scioglimento del vincolo contrattuale.

Società Consortile Rocca di Cerere a.r.l. è partecipata dal Comune nella misura del 1%.

La società esercita prevalentemente l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia. Tramite il Gal Rocca di Cerere il Comune di Barrafranca ha ottenuto fondi finanziati con risorse comunitarie per la realizzazione dei lavori di "Restaurazione e manutenzione della fontana Canale di Barrafranca". Pertanto, al momento, appare opportuno mantenerne la partecipazione, utile per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e per la promozione dello sviluppo del territorio, monitorando nel tempo la rispondenza alle finalità istituzionali.

Delle partecipazioni azionarie di cui sopra è oggetto del presente piano solo la partecipazione al Consorzio Ennese Universitario.

Misure di razionalizzazione: il Consorzio rientra nella fattispecie di cui al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, in quanto risulta non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Si procederà, pertanto, nelle forme di legge, alla dismissione delle quote societarie di proprietà del Comune.